

ACCORDO QUADRO

TRA

PELLEGRINI S.p.A. DIVISIONE BUONI PASTO, Via Lago di Nemi, 25 - 20142 Milano, P.IVA 05066690156, nella persona del Direttore Divisione Buoni Pasto, Sig. Stefano Lupatini (nel seguito "Società Emittente")

EPAM – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MILANESE PUBBLICI ESERCIZI, Corso Venezia 51 - 20121 Milano nella persona del Presidente dr. Lino Enrico Stoppani (nel seguito "EPAM")

PREMESSO CHE

- a) la Società Emittente si occupa della emissione e del ritiro dei buoni pasto dei Pubblici Esercizi convenzionati con diffusione su tutto il territorio nazionale;
- b) EPAM è la struttura di categoria aderente a UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano maggiormente rappresentativa delle imprese del settore dei Pubblici Esercizi della Provincia di Milano;
- c) UNIONE è organizzata territorialmente a livello provinciale attraverso Associazioni Territoriali;
- d) con il presente atto la Società Emittente e EPAM intendono concludere una convenzione quadro (di seguito "convenzione") al fine di fornire, nel reciproco interesse, ai Pubblici Esercizi associati EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano, che siano anche Esercizi Convenzionati con la Società Emittente, (nel seguito "EC") condizioni di miglior favore rispetto alle condizioni normalmente praticate;
- e) EPAM si impegna a favorire la Società Emittente nel mantenimento e nello sviluppo della rete degli EC suoi associati e nella ricerca di potenziali clienti facenti capo alla propria associazione;

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE


1.1 la convenzione e le relative agevolazioni si applicano a tutti i gli EC, che siano anche Pubblici Esercizi, associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano che siano in regola con la quota associativa annuale, che dovrà essere confermata da EPAM alla Società Emittente entro il 31 gennaio di ogni anno a pena di decadenza delle agevolazioni medesime.

1.2 le condizioni di miglior favore disciplinate dal presente atto riguardano esclusivamente i Buoni Pasto Standard emessi dalla Società Emittente e ritirati dagli EC associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano nell'ambito dell'attività di somministrazione tipica dei Pubblici Esercizi, prevista dal loro oggetto sociale e connessa alla erogazione di un servizio sostitutivo di mensa per mezzo dei Buoni Pasto.

1.3 le modalità di individuazione degli EC indicati al punto 1.1 saranno concordate tra la Società Emittente ed EPAM, con atto a latere, così come il riconoscimento di quelli che si assoceranno a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano nel corso dell'anno.

Per PELLEGRINI S.p.A. Divisione Buoni Pasto

per EPAM, Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi

<p>1.4 le agevolazioni più volte richiamate non si applicano nel caso in cui i Buoni Pasto, per la natura dell'appalto cui si riferiscono, abbiano condizioni ulteriormente migliorative rispetto alle condizioni previste per gli EC associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano.</p>	
<p>1.5 le agevolazioni previste dalla presente convenzione vengono meno dal momento della perdita, da parte degli EC, dei requisiti associativi indicati al punto 1.1. e riprenderanno efficacia solo a seguito del ripristino di tali requisiti. Nell'ultimo caso, per avere accesso alle condizioni previste dalla presente convenzione, sarà sufficiente la comunicazione di EPAM alla Società Emittitrice, con le modalità concordate, dello status di Associato.</p>	<p>Per PELLEGRINI S.p.A. Divisione Buoni Pasto</p>
<p>1.6 le agevolazioni disciplinate con la presente convenzione vengono meno per l'EC associato EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano, che evidenzino incrementi anomali di fatturato (relativamente ai Buoni Pasto standard della Società Emittente) che non siano legati a un reale incremento di clienti riferiti al proprio bacino di utenza. Si intendono anomali incrementi superiori al 100% del fatturato, registrati per almeno 6 mesi consecutivi.</p>	
<p>Art.2 CONVENZIONAMENTO</p>	
<p>2.1 La Società Emittente si impegna a predisporre il documento contrattuale di convenzionamento in forma chiara e sintetica così da evidenziare, in modo trasparente, tutte le condizioni economiche e normative del rapporto, quali:</p>	<p>Per PELLEGRINI S.p.A. Divisione Buoni Pasto</p>
<p>2.1.1 l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;</p>	
<p>2.1.2 la durata del contratto e le condizioni anche economiche;</p>	
<p>2.1.3 il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;</p>	
<p>2.1.4 le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;</p>	<p>Per PELLEGRINI S.p.A. Divisione Buoni Pasto</p>
<p>2.1.5 l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;</p>	
<p>2.1.6 l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate;</p>	<p>Per PELLEGRINI S.p.A. Divisione Buoni Pasto</p>
<p>2.2 I servizi aggiuntivi a pagamento, in conformità a quanto previsto dal dpcm 18/11/2005 non hanno effetto se non sono espressamente approvati per iscritto.</p>	<p>Per PELLEGRINI S.p.A. Divisione Buoni Pasto</p>
<p>Art. 3 SCADENZA DEI BUONI PASTO</p>	
<p>3.1 I buoni pasto di nuova emissione (identificabili da presenza di Ologramma e Matrice) riporteranno, oltre a uno spazio riservato con apposta la data di utilizzo, una code-line con inclusa la data di scadenza per l'EC, in modo che la stessa potrà rilevarsi direttamente in sede di lettura. Le immagini dei buoni pasto oggetto di contestazione con riferimento alla data di scadenza, potranno essere visionate dall'EC presso la sede della società emittente di Via Lago di Nemi 25, dove verranno conservate, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della contestazione.</p>	<p>Per EPAM, Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi</p>

Art.4 TERMINI DI PAGAMENTO

4.1 Il pagamento delle fatture verrà effettuato con la valuta dell'ottavo giovedì successivo alla consegna. A questo fine l'impresa emittente adegua il proprio calendario dei rimborsi che dovrà prevedere almeno n 4 scadenze medie mensili di invio e pagamento.

4.2 I termini di pagamento sopra indicati potranno essere ridotti contrattualmente a 7 o 14 giorni dalla data di consegna della fattura, secondo le scadenze previste dal calendario, dietro il pagamento di una commissione a titolo di sconto aggiuntivo ridotta, per gli EC associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano, di 0,5 punti percentuali rispetto a quanto previsto contrattualmente.

4.3 La Società Emittente, in caso di errori nella fatturazione che, comunque, ne consentano la liquidazione per frazione, procederà, entro i termini sopra indicati, al pagamento della parte non contestata.

4.4 Nel caso di ritardo nel pagamento delle fatture superiore a 15 giorni, addebitabile alla Società Emittente, le stesse saranno liquidate con l'aggiunta degli interessi legali, su richiesta dell'interessato che dovrà inviare la relativa fattura.

Art. 5 SERVIZI RISERVATI

5.1 La Società Emittente metterà a disposizione sul proprio sito internet (area riservata alla quale l'EC potrà accedere dopo la registrazione) una pagina dedicata agli EC associati ad EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano con i dati aggiornati in tempo reale relativi a:

- a) data ricezione fattura,
- b) importi dichiarati e validati,
- c) conferma della pagabilità e della valuta di pagamento.
- d) copia dell'accordo quadro
- e) indicazione della mail dedicata

5.2 la Società Emittente metterà, inoltre, a disposizione una mail dedicata agli EC associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano per rispondere a qualsiasi quesito relativo ai propri Buoni Pasto al seguente indirizzo:
ristoratori.epam@gruppopellegrini.it

5.3 La consegna dei buoni pasto presso gli uffici e le sedi della Società Emittente è gratuita.

5.4 La società emittente riserverà agli EC i seguenti servizi aggiuntivi:

1. buoni pasto con ologramma con funzione di antifalsificazione;
2. buoni pasto con matrice di annullo con funzione di anticontraffazione;
3. matrice speciale che garantisce il corretto pagamento in caso di furto dei buoni utilizzati;
4. SMS o telefonata per conferma e collegamento on line di lettore di buoni in caso di furto dei buoni non utilizzati;
5. estratto conto on line con informazioni immediatamente dopo la consegna;
6. comunicazioni via mail relative a errori nella fatturazione

Per PELLEGRINI Sp.A. Divisione Buoni Pasto

Per EPAM, Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi

Li Jm

5.5 Per l'espletamento dei predetti servizi verrà corrisposto alla società emittente un contributo in cifra fissa pari a 12 Euro (canone annuale) che sostituisce l'importo previsto all'art 2.6 del contratto di convenzione in essere tra la società emittente e gli EC per le spese di gestione del contratto (attualmente pari a 18€). Non sono previste altre spese per la gestione del contratto di convenzione ad eccezione del rimborso di quelle sostenute dalla società emittente per l'invio di comunicazioni scritte agli esercizi privi di indirizzo di posta elettronica, riguardanti reiterati errori di fatturazione puntualmente segnalati agli EC. L'eventuale addebito di tali spese verrà, in ogni caso, preventivamente, concordato con EPAM.

5.6 La società emittente attiverà gratuitamente a favore degli EC associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano il servizio di conteggio dei buoni pasto fino a un numero massimo di 1000 per volta, e l'emissione della fattura in tempo reale. Il servizio in parola verrà effettuato per 2 giorni la settimana (lunedì e martedì).

5.7 La società Emittente effettuerà un monitoraggio con cadenza annuale della soddisfazione degli EC associati ad EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano tramite:

1. questionari via internet.
2. sondaggi telefonici.

Le modalità di effettuazione del monitoraggio verranno concordate preventivamente tra le parti interessate e i dati rilevati saranno condivisi con EPAM, che potrà richiedere copia dei moduli trasmessi per via telematica.

Art. 6 SCONTO PER IL RITIRO DEI BUONI PASTO

6.1 Fatte salve diverse disposizioni normative, agli EC associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano, la società emittente applicherà una **commissione massima** a titolo di sconto per il ritiro dei buoni pasto **pari al 7%**. l'EC che ha già precedentemente sottoscritto un contratto con la Società Emittente a condizioni superiori avrà diritto alla commissione di miglior favore per tutto il periodo in cui rimane in vigore il presente accordo e fino a quando conserva lo status di associato EPAM o di associato alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano, senza necessità di stipulare un nuovo contratto.

Art. 7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.1 In caso di controversie nell'applicazione della Convenzione che dovessero intercorrere tra la Società Emittente e gli EC associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano, Pellegrini S.p.A ed EPAM si impegnano a collaborare per l'amichevole composizione delle stesse. A tale scopo Pellegrini SPA e gli EC associati a EPAM o alle Associazioni Territoriali di UNIONE C.T.S.P. della Provincia di Milano esperiranno un tentativo di bonaria definizione della controversia avanti una commissione paritetica formata da quattro componenti di cui due espressi da EPAM e due da Pellegrini S.p.A, da convocarsi entro 15 giorni dall'invio dell'istanza scritta della parte più diligente. Se il tentativo di conciliazione riesce se ne redige processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dai membri della commissione, costituisce transazione a ogni effetto di legge. In caso contrario si redige un verbale di mancato accordo con indicazione della motivazioni che non hanno consentito la positiva soluzione della controversia.

Per PELLEGRINI S.p.A. Divisione Buoni Pasto

Per EPAM, Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi

Luigi

Art. 8 AZIONI PENALIZZANTI

8.1 l'esercizio associato che usufruisce delle condizioni di miglior favore previste dalla presente convenzione si impegna a dare disdetta, entro 6 mesi dall'adesione, dei contratti sottoscritti con altre società emittenti che prevedono una commissione a titolo di sconto per il ritiro dei buoni pasto superiore al 7%; in caso contrario nei suoi confronti la convenzione perderà efficacia e decadrà dai benefici in essa previsti. La dichiarazione di decadenza dovrà, comunque, essere preventivamente inviata a EPAM che potrà, per specifici casi, valutare la congruità della decisione.

Art. 9 EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

9.1 Il presente accordo esplicherà efficacia nei confronti di tutte le parti a partire dal 1° febbraio 2010. Entro la predetta scadenza EPAM segnalerà a Pellegrini S.p.A le Società Emittenti con le quali:

- a) è già stato concluso analogo accordo;
- b) è in corso una trattativa;
- c) l'accordo non è stato sottoscritto.

9.2 Entro il 30 aprile 2010 EPAM comunicherà l'esito delle trattative in corso fornendo l'elenco aggiornato delle società indicate sub a),b),c).

9.3 Entro il 31 luglio 2010 EPAM e Pellegrini S.p.A. verificheranno i risultati del presente accordo e se non si riterranno soddisfatte sarà facoltà di entrambe di disdire l'accordo con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata.

9.4 Successivamente alla predetta data l'accordo, salvo disdetta che dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno successivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 10 Dicembre 2009


p. PELLEGRINI S.P.A.
Divisione Buoni Pasto

Direttore Divisione Buoni Pasto,
Sig. Stefano Lupatini


p. EPAM
Associazione Provinciale Milanese
Pubblici Esercizi

Presidente,
Dr. Lino Enrico Stoppani

Per PELLEGRINI S.p.A. Divisione Buoni Pasto

Per EPAM, Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi